



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

Obblighi dei titolari degli strumenti di misura

DM 93/2017

Gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che, abrogando le disposizioni precedentemente vigenti, attua la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio conformi alle norme nazionali ed europee utilizzati per funzioni di misura legali.

Con «funzione di misura legale» si intende la funzione di misura giustificata da motivi di lealtà delle transazioni commerciali, imposizioni di tasse e diritti, tutela dei consumatori, interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente.

Il decreto introduce nuovi obblighi in capo ai titolari degli strumenti in servizio utilizzati per funzioni di misura legale (bilance, etichettatrici peso/prezzo, selezionatrici ponderali, distributori di carburanti, sistemi di misura del gas, ecc.).

I) OBBLIGHI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA

I titolari degli strumenti devono richiedere la verifica periodica dello strumento con le periodicità indicate al [punto 1 dell'allegato IV al D.M. 93/2017](#), a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.

Successivamente (e comunque nel caso in cui gli strumenti alla data di entrata in vigore del decreto siano già in servizio e sottoposti a precedente verifica periodica), devono richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica.

Gli strumenti che vengono riparati possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore per un massimo di dieci giorni lavorativi. Entro tale termine il titolare dello strumento deve richiedere la verifica periodica; una volta fatta la richiesta, potrà utilizzare gli strumenti fino all'esecuzione della verifica.

La verifica periodica è eseguita dagli organismi entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta del titolare dello strumento.

II) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TENUTA DELLO STRUMENTO E DELL'ANNESSA DOCUMENTAZIONE

Fatti salvi gli eventi imprevedibili o rispetto ai quali non abbiano un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza, i titolari degli strumenti sono obbligati a:

- 1) mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- 2) curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- 3) conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- 4) curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e astenersi dall'utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

III) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Oltre agli obblighi sopra elencati relativi alla tenuta dello strumento e alla verifica del mantenimento della sua conformità nel tempo, i titolari degli strumenti di misura sono altresì soggetti ai seguenti obblighi di comunicazione alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio.

Entro 30 giorni essi devono comunicare la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e i seguenti ulteriori elementi:

- a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
- b) indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;
- c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;
- d) tipo dello strumento di misura;
- e) marca e modello dello strumento di misura;
- f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
- g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
- h) caratteristiche metrologiche dello strumento;
- i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.

Le comunicazioni di competenza della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna potranno essere

effettuate via pec all'indirizzo: cciaa@fera.camcom.it, oppure tramite il servizio postale all'indirizzo dell'Ufficio Vigilanza sul Mercato:

- via Farini, 14 - 48121 Ravenna

- via Borgoleoni, 11 - 44121 Ferrara

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra individuate ai punti I), II) e III) costituisce violazione amministrativa e comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

[SANZIONI](#)
